

Elenco delle informazioni

Modulo 1 - Aggiornamento sull'attuazione per le installazioni trattate nel capo II della direttiva 2010/75/UE.

1. Attuazione - modifiche

Indicare se, nel periodo di riferimento (per la prima comunicazione dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016), sono state apportate modifiche significative alla legislazione regionale in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (Titolo III-bis, della parte seconda del decreto legislativo n. 152/06).

In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonché indicare i riferimenti della nuova legislazione.

2. Attuazione - difficoltà.

Indicare se nel periodo di riferimento sono state incontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

In caso affermativo descrivere tali difficoltà e le ragioni che le hanno determinate.

Modulo 2 - Informazioni sulle singole installazioni

3. Fornire le seguenti informazioni per tutte le installazioni di cui al Titolo III-bis, della parte seconda del decreto legislativo n. 152/06:

3.1. Informazioni generali

	Campo	Descrizione
		Identificativo unico dell'installazione ai fini degli obblighi recati dal Titolo III-bis, della parte seconda del d.lgs. n. 152/06
3.1.1.	Numero di riferimento dell'installazione	
		Se l'installazione è soggetta, del tutto o in parte, gli obblighi di comunicazione in materia di PRTR, fornire il numero di identificazione del complesso utilizzato per comunicare i dati relativi al PRTR.
3.1.2.	Numero di riferimento del complesso soggetto agli obblighi di cui al D.P.R. n. 157/2011 in materia di registro delle emissioni inquinanti (PRTR)	
		Se l'installazione è soggetta, del tutto o in parte, alla direttiva Seveso III, fornire l'identificativo unico utilizzato nel sistema di raccolta delle informazioni sugli impianti «di tipo Seveso» (SPIRS)
3.1.3.	Numero di riferimento dello stabilimento disciplinato dal d.lgs. n. 115/2016 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	
		Se l'installazione IED è soggetta, del tutto o in parte, a obblighi in

3.1.4.	dell'impianto soggetto al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra	materia di "Emission Trading", fornire l'identificativo unico del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EU Transaction Log)
3.1.5.	Nome dell'installazione	Se possibile, utilizzare un formato compatibile con il campo «Nome del complesso» utilizzato per comunicare i dati PRTR
3.1.6.	Attività direttamente soggette al Titolo III-bis, della parte seconda del d.lgs. n. 152/06	Tutte le attività elencate nell'allegato VIII, alla della parte seconda, del d.lgs. n. 152/06, svolte nell'installazione
3.1.7.	Altri capi pertinenti della direttiva 2010/75/UE	Indicare se all'installazione (o a parte di essa) si applichino anche le discipline recate: dall'art. 273, del d.lgs. n. 152/06; dall'art. 275, del d.lgs. n. 152/06; dal Titolo III-bis della parte quarta del d.lgs. n. 152/06; dal Titolo I della parte quinta-bis del d.lgs. n. 152/06.

3.2. Informazioni di contatto

	Campo	Descrizione
3.2.1.	Nome del gestore	Se possibile, utilizzare un formato compatibile con il campo «Nome della società capogruppo» utilizzato per comunicare i dati PRTR
3.2.2.	Indirizzo dell'installazione - via, città, codice postale e Stato	Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, relativo all'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE); se possibile adottare un formato compatibile con il campo «Via e numero», «Città», «Codice postale», «Stato» utilizzato per comunicare i dati PRTR
		Ai sensi del d.lgs. 27

		gennaio 2010, n. 32; se possibile adottare un formato compatibile con il campo «Coordinate geografiche del sito» utilizzato per comunicare i dati PRTR
3.2.3.	Latitudine/longitudine dell'installazione	

3.3. Autorita' competenti

	Campo	Descrizione
3.3.1.	Autorita' competente (autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni)	Nome dell'autorita' o delle autorita' competenti e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica
3.3.2.	Autorita' di controllo (competente per le ispezioni e l'esecuzione)	Nome dell'autorita' o delle autorita' di controllo e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica. NB: ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. n. 152/06, tale autorita' generalmente coincide con l'autorita' competente
3.3.3.	Numero totale delle visite in loco effettuate dalle autorita' di controllo (art. 23, paragrafo 4)	Totale annuale per ognuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016

3.4. Informazioni relative alle autorizzazioni

	Campo	Descrizione
3.4.1.	Un web link a tutte le autorizzazioni attive	Si rammenta che l'obbligo di rendere disponibili le autorizzazioni on line e' previsto dall'art. 24, paragrafo 2 della Direttiva 2010/75/UE e dall'art. 29-quater, comma 2, del d.lgs. n. 152/06
3.4.2.	L'installazione usufruisce di una deroga prevista dall'art. 29-sexies, comma 10, del d.lgs. n. 152/06?	Si'/No
3.4.3.	E' stata presentata una relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, del d.lgs. n. 152/06?	Si'/No

Modulo 3 - Approfondimento settoriale

Questo modulo riguarda esclusivamente le installazioni per le quali le decisioni pubblicate, relative alle conclusioni sulle BAT, hanno determinato un obbligo di riesame o di aggiornamento dell'autorizzazione nel periodo di riferimento, ossia le installazioni in cui l'attività principale è oggetto dei seguenti strumenti:

decisione di esecuzione della Commissione (2012/134/UE), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali;

decisione di esecuzione della Commissione (2012/135/UE), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

4. Condizioni di autorizzazione (art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/06)

Sono state utilizzate altre fonti di informazione, oltre alle conclusioni sulle BAT, come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (art. 29-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06)?

5. Condizioni di autorizzazione più rigide (art. 29-sexies, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152/06)

5.1. Quali norme di qualità ambientale hanno eventualmente richiesto condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili e quali misure supplementari sono state incluse nelle autorizzazioni (art. 29-septies, del decreto legislativo n. 152/06)?

5.2. Fornire eventuali esempi di altre circostanze in cui l'autorità competente, ai sensi dell'articolo art. 29-sexies, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152/06, ha stabilito condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili.

6. Condizioni di autorizzazione stabilite in assenza di pertinenti conclusioni sulle BAT (art. 29-sexies, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 152/06)

6.1. Nel caso in cui per installazioni o parti di installazione siano state fissate condizioni di autorizzazione in assenza di pertinenti conclusioni sulle BAT, descrivere la procedura adottata per stabilire tali condizioni e fornire i relativi esempi, chiarendo se si è fatto riferimento:

a) ad una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT (art. 29-sexies, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 152/06);

b) ad una migliore tecnica disponibile determinata previa consultazione con il gestore, poiché le singole conclusioni sulle BAT non prevedono «un'attività o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione» o «non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente» (art. 29-sexies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 152/06);

6.2. Per i suddetti esempi, individuare:

a) il motivo per cui le informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT non erano pertinenti o comunque non sono state applicabili;

b) le fonti di informazione supplementari utilizzate per individuare le BAT;

c) il modo in cui si è riservata particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06.

7. Valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti (art. 26-sexies, commi 3, 4, 4-bis, 9-bis e 9-ter del

decreto legislativo n. 152/06)

7.1. Per le autorizzazioni in cui uno o piu' valori limite di emissione sono diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nelle conclusioni sulle BAT in termini di valori, periodi di tempo o condizioni di riferimento (art. 26-septies, comma 4-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 152/06):

a) descrivere la natura di questi valori limite di emissione diversi, e fornire i relativi esempi;

b) utilizzando le «sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» di cui all'art. 29-sexies, comma 6, primo periodo, fornire esempi per mostrare come si e' ricorsi all'uso del controllo delle emissioni al fine di «garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» (art. 26-septies, comma 4-bis, lettera b).

7.2. Per tutte le installazioni per le quali sia stata accordata una deroga ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152/06, indicare:

a) le fonti di emissione che beneficiano di una deroga;

b) i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per le quali sia stata accordata una deroga;

c) i valori limite di emissione effettivi;

d) eventuali periodi transitori concessi;

e) siti web che contengono informazioni sull'applicazione delle deroghe di cui all'art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152/06 (in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 29-quater, comma 13, lettera f, del decreto legislativo n. 152/06).

7.3. Sono state accordate deroghe temporanee per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti (29-sexies, comma 9-ter, del decreto legislativo n. 152/06)?

8. Controllo (art. 29-decies, del decreto legislativo n. 152/06)

8.1. In termini generali, quale frequenza di controllo e' stata determinata nelle autorizzazioni per le emissioni atmosferiche, emissioni nell'acqua, nel suolo, nelle acque sotterranee e altri parametri di processo pertinenti?

8.2. Come sono state utilizzate le conclusioni sulle BAT per determinare tale frequenza?

9. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (29-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 152/06)

Per tutti i casi di riesame delle autorizzazioni che non sono stati portati a termine entro l'8 marzo 2016, individuare:

a) il nome dell'installazione e il numero di riferimento dell'autorizzazione;

b) il motivo per cui il riesame non e' stato portato a termine;

c) la data entro la quale il riesame sara' portato a termine.

10. Altro

Eventuali feedback per gli eventuali problemi pratici che affrontati nell'utilizzo delle conclusioni sulle BAT per due settori che rientrano nel presente modulo 3.

Modulo 4 - Requisiti «minimi»

Questo modulo riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti disciplinati dal Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/06, che recepisce il capo IV della direttiva 2010/75/UE.

11. Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti:

11.1 Individuare gli impianti per i quali le autorita' competenti hanno autorizzato l'esercizio applicando le disposizioni contenute nell'art. 237-nonies comma 1 del decreto legislativo n. 152/06 ed indicare le condizioni effettive di esercizio autorizzate e i risultati delle verifiche effettuate in tale ambito ai sensi dell'art. 237-nonies comma 2 del medesimo decreto legislativo.

11.2 Per ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei

rifiuti con una capacita' pari a 2 o piu' tonnellate/ora fornire:

a) informazioni sul funzionamento e sulla sorveglianza dell'impianto;

b) una relazione sul funzionamento del processo di incenerimento e coincenerimento (che indichi le ore operative di esercizio, ed il numero e la durata dei guasti se disponibili);

c) il livello delle emissioni nell'aria e nell'acqua, rispetto ai valori limite di emissione;

d) una descrizione del modo in cui tali informazioni sono state rese disponibili al pubblico, tra cui un link a eventuali siti web creati a tale scopo.

12. Emissioni di solventi:

Riportare le informazioni previste dal paragrafo 5 della parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/06.